



COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE
Provincia di Avellino

STATUTO

Approvato con atto di C.C. n. 25 del 23/06/2017

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Art. 1 Principi ispiratori

1. Il Comune di Castelvete sul Calore è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita la propria funzione recependo i bisogni e gli interessi generali della comunità, assicurando il buon funzionamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 2 Territorio, sede ed emblemi comunali

1. Il territorio ha una superficie complessiva di kmq 17.6.
2. E' delimitato dai Comuni di Montemarano, Volturara Irpina, San Mango sul Calore, Paternopoli, Chiusano San Domenico.
3. La sede del Comune è situata in via provvisoria, nell'immobile al Corso Umberto I n. 68
4. Gli Organi comunali di norma si riuniscono nella sede del Comune; possono però riunirsi anche in sedi diverse in caso di necessità e in particolari esigenze. In ogni caso il luogo della riunione non potrà mai essere fissato fuori dal territorio comunale .
5. Lo stemma del Comune di Castelvete sul Calore è costituito da "torre merlata con alla base una porta, sormontata da albero, in campo celeste".
6. Il gonfalone del Comune consiste in un drappo di colore azzurro sormontato dalla scritta COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE, riportante lo stemma circondato da motivi vegetali di colore giallo e terminante con tre punte frangiate di colore giallo.
7. Il Comune si fregia del proprio stemma; nelle cerimonie ufficiali e in altre ricorrenze e manifestazioni solenni fa uso del gonfalone.
8. E' demandato al Sindaco l'uso dello stemma e del gonfalone.
8. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini commerciali o politici senza l'autorizzazione dell' Amministrazione Comunale.

Art. 3 Finalità e funzioni

1. Il Comune di Castelvete sul Calore assolve alle proprie funzioni ispirandosi ai principi della Costituzione, nonché a quelli della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Carta Europea delle autonomie locali; coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Campania, la Provincia e gli altri Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.
2. In particolare il Comune di Castelvete sul Calore:
 - promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e consolida ed estende i valori di giustizia, libertà e democrazia;
 - individua nella pace un bene essenziale per tutti i popoli e indica nel rispetto rigoroso dei diritti democratici, politici e umani, la condizione indispensabile atta a preservarla;
 - individua nella sostenibilità e sicurezza ambientale il criterio imprescindibile per orientare ogni azione di sviluppo economico e sociale; tutela e valorizza le risorse ambientali, naturali, storiche, artistiche e culturali del territorio comunale, al fine di salvaguardare, anche in nome delle future generazioni, l'organico ed equilibrato assetto del territorio;
 - promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nelle sue varie forme, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli;
 - riconosce il valore creativo dei giovani quali risorsa indispensabile per lo sviluppo della comunità;
 - riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone l'esperienza e tutelandone i diritti;
 - adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini; garantisce la presenza di entrambi i generi nella Giunta e la promuove negli organi collegiali anche non elettivi del Comune, di enti,

aziende e istituzioni da esso dipendenti, nonché nella designazione e nella nomina dei rappresentanti del comune nei predetti enti, aziende e istituzioni;

- promuove forme integrate di intervento in materia di sicurezza sociale, di tutela attiva della salute, dell'assistenza, di lotta all'emarginazione, affrontando ogni forma di disagio sociale e personale, garantendo e tutelando i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione, con particolare attenzione a quella anziana ed al disagio giovanile;
- promuove la solidarietà della comunità castelveterese in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate;
- riconosce la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia e si adopera, con il concorso della famiglia, per far partecipare i bambini e gli adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come cittadini a pieno titolo;
- promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Istituzioni scolastiche e culturali;
- promuove le iniziative pubbliche e incentiva quelle private per favorire l'economia del territorio;
- persegue la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali non solo quale mezzo di sostentamento ma quale espressione delle attitudini e delle capacità;
- promuove il diritto all'istruzione primaria di base per quel che attiene alla sua diretta competenza;
- favorisce libere forme di aggregazione sociale e sostiene l'associazionismo in ogni sua forma, promuovendone le iniziative; riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo;
- promuove, con il concorso degli enti competenti e con i privati in forma singola o associata, la soluzione del problema abitativo;
- promuove forme di gemellaggio con altri paesi al fine di favorire la reciproca conoscenza e valorizzazione di usi e culture diverse e iniziative di sensibilizzazione e cooperazione;
- promuove politiche concrete di rispetto per gli animali utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate condizioni di esistenza;
- riconosce l'acqua quale bene comune pubblico e patrimonio dell'umanità e di tutte le specie viventi e che l'accesso all'acqua potabile è un diritto umano fondamentale non assoggettabile a regole di mercato; riconosce che la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà e rispetto dei criteri ecologici.

3. Il Comune di Castelveteresul Calore persegue le proprie finalità assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione, favorendo forme di coordinamento ed integrazione tra i propri programmi e quelli di altre comunità.

4. Il Comune di Castelveteresul Calore esercita le proprie funzioni assicurando il confronto e la partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni sociali, economiche e sindacali rappresentative degli interessi diffusi della cittadinanza.

5. Il Comune di Castelveteresul Calore è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione; esercita, ai sensi della legislazione vigente, le funzioni che gli vengono delegate; concorre alla elaborazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

Art. 4 - Promozione culturale e folklore locale

1. Il Comune di Castelveteresul Calore favorisce le iniziative individuali ed associate rivenienti anche dal mondo della scuola e dello spettacolo, finalizzate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, oltre che al miglioramento del livello di crescita della propria comunità.

2. Il Comune di Castelveteresul Calore riconosce nel Carnevale una manifestazione culturale *storica* della propria comunità. Il Comune tutela e valorizza il carnevale castelveterese, anche attraverso la costituzione di un organismo permanente preposto all'attività di studio, di promozione e di organizzazione della tradizione carnevalesca.

Art. 5 - Promozione dello sport e tempo libero

1. Il Comune riconosce, nell'impiego del tempo libero, un momento fondamentale dell'esplicazione della persona umana.

2. Favorisce la diffusione delle attività sportive dilettantistiche, ricreative, turistiche e culturali, assicurando l'accesso agli impianti comunali, opportunamente regolamentato, a tutti i cittadini, attivandosi, con il coinvolgimento di associazioni e società sportive, per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva in ogni fascia di età, sostenendo, anche a mezzo di sovvenzioni finanziarie, lo svolgimento di attività sportive, ricreative, turistiche e culturali.

Art.6 Il cittadino e il principio di sussidiarietà

1. L'adozione del presente Statuto intende segnare l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività, l'avvio di una partecipazione trasparente e costruttiva sia singola che associata, sulla base di una diversa considerazione del cittadino che diviene il riferimento costante di ogni attività comunale.

2. Gli Organi di governo e di gestione del Comune assumono, fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa, il principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, principio affermato nelle normative vigenti, adeguando allo stesso le norme del presente Statuto, i Regolamenti e l'organizzazione comunale.

3. I cittadini, liberamente riuniti in associazioni e formazioni sociali, possono esercitare attività e servizi di competenza comunale, nei settori sociali, culturali, sportivi ed ambientali e presentare progetti a riguardo agli Organi comunali competenti.

Art. 7 La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite dalle vigenti normative e successive modificazioni. Esso dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli Organi di governo e dell'organizzazione della gestione, consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. Il fine di tale azione è l'eliminazione delle procedure che gravano, per impegno e costi, sulla popolazione e realtà economico-produttive, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato perseguito è un'organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini e delle realtà economico-produttive.

Art. 8 - Cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Castelvetere sul Calore potrà attribuire la cittadinanza onoraria, anche *post mortem*, a personalità nazionali ed internazionali che abbiano dato lustro al Comune medesimo con il proprio impegno e le proprie opere nel campo della ricerca scientifica, delle scienze sociali, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, dell'economia, del lavoro, dell'istruzione, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o consistenti in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore del medesimo Comune e della sua cittadinanza o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

2. L'attribuzione di tale riconoscimento onorifico è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.

3. La "cittadinanza onoraria" è conferita dal Sindaco o da un suo delegato nel corso di una cerimonia ufficiale mediante la consegna al beneficiario, se ancora in vita, o ai suoi familiari, di un attestato che documenta la sua iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di Castelvetere sul Calore.

4. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari i quali avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 9 - Lo statuto e i regolamenti comunali

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dal D.lgs. n. 267/2000 stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali di organizzazione dell'Ente, le forme di collaborazione tra Comuni e altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini all'attività amministrativa.

2. Nel rispetto dello Statuto e dei principi inderogabili fissati dalla legge, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

3. I regolamenti, la loro abrogazione o modifica, sono deliberati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge.

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Organismi e istituti di partecipazione

Art. 10 Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nonché per consentire, alla popolazione presente sul territorio, di partecipare, con modalità diverse, alla formazione delle scelte del Comune.

2. Per gli stessi fini, il Comune incentiva le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendo l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 11 Gli Istituti della Partecipazione

1. Sono istituti e strumenti di partecipazione popolare:

- a) le libere associazioni;
- b) il volontariato;
- c) le consultazioni;
- d) l'iniziativa popolare: istanze e petizioni ;
- e) la proposta di deliberazione di iniziativa popolare;
- f) il referendum consultivo;
- g) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- h) il diritto di accesso e di informazione.

Art. 12 Le libere associazioni

1. Il Comune favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che non perseguono scopo di lucro prevedendo, con specifico regolamento, agevolazioni economiche, nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, sedi, servizi comunali, in base a principi di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte, applicando, in loro favore, la normativa vigente.

2. Apposito regolamento stabilisce i criteri per l'uso degli spazi pubblici, per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative organizzate dalle libere associazioni e dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 13 Volontariato

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente.

2. Le associazioni del volontariato potranno collaborare, attraverso specifiche convenzioni, alla realizzazione di progetti e alla gestione di servizi, con particolare riguardo a quelli rivolti alle fasce di emarginazione e alla tutela ambientale, secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Capo II

Consultazione

Art. 14 Consultazione

1. Il Comune riconosce, come istituto di partecipazione, la consultazione dei cittadini.

2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini su indirizzi politico amministrativi di carattere generale che non abbiano già formato oggetto di valutazione in sede di approvazione del documento programmatico finalizzato alla elezione del Sindaco e della Giunta.

3. La consultazione viene approvata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta della Giunta.

Art. 15 Modalità di svolgimento della consultazione

1. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate nel regolamento relativo agli istituti di partecipazione, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

2. Dovrà comunque essere assicurato che:

a) la conoscenza dell'indizione della consultazione sia ampiamente pubblicizzata;

b) i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;

c) il quesito posto sia chiaro ed intelligibile;

d) le risposte dei cittadini possono essere quantitativamente verificabili.

3. La consultazione avverrà nella forma della risposta sintetica al quesito che l'Amministrazione predisporrà su scheda scritta. La consultazione proposta con modalità di cui ai commi precedenti, viene ufficialmente ammessa con deliberazione del Consiglio Comunale assunta alla presenza di un numero di Consiglieri non inferiore ai 2/3 di quelli in carica ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in forma palese, non computandosi tra questi ultimi le astensioni.

4. Non sono previsti quorum diversi laddove il Consiglio sia convocato in seconda adunanza sullo specifico argomento.

5. Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione approvativa della consultazione, il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza mediante manifesto.

6. Nel manifesto sono indicati il giorno della consultazione, i luoghi di riunione, le modalità di risposta a ciascun quesito posto dall'Amministrazione.

7. Possono partecipare alla consultazione i soli cittadini elettori residenti o domiciliati nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

8. L'esito della consultazione diventa impegnativo per l'Amministrazione se consegue il 51% dei consensi validamente espressi purché alla consultazione abbiano partecipato non meno della metà degli aventi titolo.

Capo III

Istanze, petizioni e proposte di deliberazione

Art.16 Istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare

1. I cittadini iscritti alle liste elettorali, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio comunale, i cittadini non residenti che svolgono un'attività riconosciuta nel Comune, in numero non inferiore a 100, possono presentare istanze, petizioni, proposte al Sindaco, agli Assessori e alla Giunta, al Consiglio Comunale riguardanti le materie di rispettiva competenza.

2. Le istanze, le petizioni, le proposte devono essere finalizzate a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità e devono avere per oggetto specifici interventi o provvedimenti di pubblico interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici destinatari.

3. Tutte le istanze, le petizioni, le proposte devono essere valutate dagli organismi competenti.

4. Il Sindaco è tenuto a rispondere, con atto motivato, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione.

5. L'iniziativa degli atti di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale- proposta di deliberazione- si esercita presentando una proposta accompagnata da una relazione illustrativa. L'organo competente delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare non oltre sei mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la Segreteria comunale. Le proposte di iniziativa popolare sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla legge

6. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa di cui al presente articolo le seguenti materie:

- annullamento, revoca e abrogazione di atti amministrativi;
- tributi e bilancio;
- espropriazione per pubblica utilità;

- designazione e nomine.

Capo IV Referendum

Art. 17 Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza comunale e non può essere esercitato in funzione abrogativa.

Art. 18 Richiesta di referendum

1. I promotori del referendum, nel numero non inferiore a 50, presentano ufficialmente alla Segreteria del Comune il quesito, redatto in termini chiari ed intelligibili, sottoscritto con firme autenticate nelle forme di legge, da sottoporre a consultazione.
2. Nel termine perentorio di giorni 90 dalla dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario da parte del Consiglio Comunale, detta dichiarazione deve essere completata, a pena di decadenza, dalla sottoscrizione di un numero di cittadini elettori nel Comune non inferiore ad 1/4 dell'intero corpo elettorale ufficialmente iscritto nelle relative liste, al momento del deposito della proposta.
3. Le sottoscrizioni dei cittadini che aderiscono all'iniziativa referendaria, di cui al comma precedente, devono essere autenticate nelle forme di legge.
4. Il referendum può essere proposto anche dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Art.19 Materie escluse dal referendum

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, bilanci e atti di natura finanziaria, gestione del personale, elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza ed in generale deliberazioni o questioni concernenti persone; attività amministrative vincolate da leggi statale o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
2. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - **piano urbanistico comunale** e strumenti urbanistici attuativi;
 - materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro i termini perentori stabiliti per legge ovvero in vista di finanziamenti non surrogabili;
 - oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
 - atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone

Art. 20 Ammissibilità di referendum

1. Sulla base della richiesta avanzata secondo le modalità di cui al precedente articolo 18, il Sindaco promuove la convocazione del Consiglio Comunale nei successivi 20 giorni.
2. Il Consiglio Comunale, appositamente convocato, dopo aver esaminato la proponibilità del referendum sulla base del numero legale dei richiedenti di cui al primo comma del precedente articolo 18, ne stabilisce, con provvedimento motivato, la sostanziale ammissibilità in relazione alla rilevata compatibilità tra lo specifico quesito e la riconosciuta competenza del Comune.
3. Il Consiglio Comunale decide per l'ammissibilità o il rigetto del referendum, alla presenza di un numero di Consiglieri non inferiore ai 2/3 ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in forma palese tra i quali, peraltro, non vengono computate le preventive dichiarazioni di astensione.
4. Entro 30 giorni dopo il termine di scadenza per la raccolta delle firme, il Sindaco, previa constatazione della regolarità delle sottoscrizioni da parte della Giunta, con proprio provvedimento, indice, 45 giorni prima, il referendum che sarà svolto in un solo giorno festivo.
5. L'indicazione del referendum viene comunicata mediante manifesto nel quale sono indicati:
 - a) l'oggetto del referendum;
 - b) il giorno della consultazione;
 - c) i luoghi di riunione per l'esercizio del diritto di voto;
 - d) l'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali;

- e) il sistema di espressione del voto.
6. In caso di simultaneità di elezioni amministrative generali o parziali, la data per lo svolgimento del referendum viene automaticamente posticipata alla prima domenica successiva.
7. Il referendum si intende omologato se consegue il 51% dei voti validamente espressi e se abbia partecipato alla consultazione il 50% più una unità del corpo elettorale.
8. Per tutti gli adempimenti connessi al referendum è costituito un ufficio speciale presieduto dal Sindaco o suo delegato e composto dai capigruppo consiliari, dal Segretario Comunale e dal responsabile dell'ufficio elettorale del Comune.
9. Il Sindaco, con manifesto, comunica le risultanze ufficiali del referendum.

Art. 21 Effetti del referendum

1. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.
3. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, venisse approvata dai due terzi dei partecipanti al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 22 Onere finanziario

1. All'onere finanziario per le spese sostenute per il referendum, l'Amministrazione dovrà far fronte con fondi del proprio bilancio.

Capo V

Procedimento amministrativo, diritto di accesso e legalità

Art. 23 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. I rapporti fra il Comune ed i cittadini destinatari di provvedimenti, o ad essi interessati, sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia e dallo specifico regolamento comunale.
2. Il Comune si impegna a far partecipare, ove previsto dalla legge, al procedimento amministrativo i soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e/o interessi legittimi). Consente, altresì, la partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente, l'Ente può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e, comunque, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, per ciascun provvedimento di competenza comunale è individuato il responsabile del relativo procedimento, la durata massima dello stesso ed il soggetto titolare del potere sostitutivo.
5. Lo specifico regolamento disciplina, inoltre, il diritto dei destinatari e degli interessati:
- a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) a farsi sostituire da un rappresentante.
6. Il Comune può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di urgenza.

Art.24 Diritto di accesso documentale

1. Il Comune assicura a chiunque abbia un interesse personale, concreto, attuale e diretto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'apposito regolamento stabilisce:
- a) le modalità per rendere pubbliche e fornire, ai soggetti interessati, le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure;
 - b) l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano;

c) il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti.

Art. 25 Accessibilità e trasparenza. Diritto di accesso civico e generalizzato

1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. Tale principio si applica integralmente al Comune di Castelvetro sul Calore che è tenuto a garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", delle informazioni e dei dati obbligatori previsti dalla normativa vigente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

3. Al fine di dare attuazione ai suddetti principi ed in applicazione delle disposizioni legislative in materia, il Comune indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

4. L'accessibilità ai dati è garantita quale diritto di chiunque – diritto di accesso civico - di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Ente ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013.

5. Il Comune, inoltre, garantisce a chiunque diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013 – diritto di accesso generalizzato.

Art. 26 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, le determinazioni dei responsabili di servizio, le ordinanze del Sindaco, ed in genere gli atti ufficiali del Comune ed ogni altro provvedimento o altro atto soggetto a pubblicità legale nell'Albo comunale.

Art. 27 Legalità e anticorruzione

1. L'azione del Comune, sia nei singoli settori e servizi di attività, sia sul piano complessivo dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, risponde al principio di legalità che l'Ente è tenuto ad osservare ed applicare con scrupolosa attenzione e responsabilità, quale principio fondamentale della propria organizzazione e del proprio funzionamento. Detto principio si traduce nel coordinamento unitario dell'attività stessa finalizzato ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e la legalità sostanziale dell'azione comunale.

2. Il Comune, uniforma la propria attività alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 28 Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il comportamento dei componenti degli organi, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.
3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. Esso conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare l'imparziale e corretta gestione amministrativa
4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
5. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 29 Divieti ed obblighi degli Amministratori

1. Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si estende ai provvedimenti a contenuto normativo ed a carattere generale come i piani urbanistici, salvo che sussista una correlazione diretta ed immediata tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o dei parenti ed affini entro il quarto grado.
2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

Art. 30 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili dei Servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in situazioni di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta designato dal Presidente.
4. I verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.
5. Le deliberazioni, non dichiarate immediatamente eseguibili, diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'ultimo di pubblicazione.
6. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il rispettivo organo deliberante.
7. Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

CAPO II
Il Consiglio comunale

Art. 31 Il Consiglio Comunale. Composizione e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune, esercita

le attribuzioni stabilite dalla legge, adotta gli atti fondamentali del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti, nello stesso presenti, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con gli atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

3. Il Consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi e le scelte operative per l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori attraverso l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio annuale di previsione.

4. La verifica da parte del Consiglio comunale dell'attuazione delle linee programmatiche e dei relativi programmi, di cui al comma precedente, avviene secondo i tempi e le modalità stabiliti dal regolamento di contabilità.

5. Il Consiglio Comunale si avvale, nei casi espressamente previsti dallo Statuto, di Commissioni Consiliari.

6. Le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo riguardano l'attività degli organi e dell'organizzazione comunale, nonché quella svolta attraverso istituzioni, aziende, società o altre forme associative e di cooperazione.

7. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, può disporre, anche per il tramite delle Commissioni Consiliari, di consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.

8. Nell'esercizio del controllo amministrativo, il Consiglio Comunale si avvale, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, della collaborazione del Revisore del conto, nonché del Segretario comunale.

9. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, avuto riguardo a requisiti di competenza e professionalità e assicurando, nel complesso delle nomine, la presenza di entrambi i generi. Le nomine devono essere effettuate nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 267/2000 e delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico prevista dalla disciplina vigente in materia.

10. Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Esercita, nell'ambito delle sue competenze, la funzione regolamentare, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della legislazione statale e regionale. I regolamenti entrano in vigore il giorno in cui risulta esecutiva la delibera di approvazione.

11. Il Consiglio Comunale, al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e, dei pubblici esercizi si avvale degli apporti delle organizzazioni e delle associazioni interessate.

12. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

13. Il Consiglio Comunale non può delegare le sue funzioni ad altri Organi.

Art.32 Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha autonomia funzionale ed organizzativa disciplinata, nel quadro dei principi del presente Statuto, con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, tra l'altro, l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali, tempi e modalità di convocazione del Consiglio comunale nonché disciplina del deposito degli atti, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco che ne determina l'ordine del giorno e svolge la propria attività in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti sulla base di quanto stabilito nel regolamento.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

4. Per particolari motivi di ordine sociale e politico, il Consiglio Comunale può essere convocato in adunanza "aperta" secondo le norme del regolamento.

5. Quando lo richiedono almeno un quinto dei consiglieri, il Sindaco/Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta protocollata inserendo all'ordine del giorno le questioni poste.

Art. 33 Prima seduta del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio comunale neoeletto è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione.

2. La prima seduta del Consiglio comunale deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Sindaco neo eletto.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 34 Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, esamina la condizione degli eletti e convalida, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'elezione di coloro rispetto ai quali non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge; qualora l'elezione di taluni Consiglieri neoeletti non risulti convalidabile, ovvero nel caso in cui alcuni consiglieri abbiano rassegnato le dimissioni prima della convalida, il Consiglio provvede alle necessarie surroghe osservando i limiti e le modalità previste dalla legge. Tali operazioni si svolgono in seduta pubblica ed è prevista un'unica votazione per coloro i quali siano eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità; ad esse partecipano, con diritto di voto, anche i consiglieri cui si riferiscono le riscontrate cause ostative.

2. Completate le operazioni di convalida, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana mediante lettura, ad alta ed intelligibile voce, della seguente formula: "Io (nome e cognome) giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, e di adempiere le mie funzioni con il solo scopo del pubblico bene." Il testo del giuramento viene sottoscritto immediatamente dal Sindaco e va a formare parte del verbale della seduta.

3. La seduta, dopo il giuramento del Sindaco, prosegue con:

- la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta;
- l'elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 35 Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il consigliere che ha riportato, in sede di elezione, la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. In caso di parità di voti, è il maggiore d'età.

Art. 36 Presidenza del Consiglio comunale.

1. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale esercita i compiti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, ed in particolare:

- a) rappresenta il Consiglio comunale e ne garantisce il buon andamento nel rispetto dello Statuto e del regolamento consiliare;
- b) cura il collegamento istituzionale del Consiglio comunale con la Giunta;
- c) redige l'ordine del giorno delle riunioni consiliari;
- d) convoca e presiede le sedute consiliari;
- e) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- f) assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
- g) concede la parola;
- h) proclama il risultato delle votazioni;
- i) valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento;
- j) riceve le dimissioni dei Consiglieri comunali e propone la surrogazione o sospensione di questi;
- k) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
- l) riceve le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio;
- m) svolge ogni altra funzione attribuita per legge.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vicesindaco; qualora sia assente anche il vicesindaco ovvero questi sia stato nominato tra gli Assessori non facenti parte del Consiglio, la presidenza della seduta è assunta dall'assessore, componente del Consiglio, all'uopo incaricato.

3. Fermo restando quanto innanzi, ciascun consiglio comunale insediatosi ha facoltà di affidare la presidenza del Consiglio comunale ad un Consigliere eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti. Ove dopo due votazioni nessun consigliere consegue tale quorum, alla terza votazione risulterà eletto il consigliere che consegue il maggior numero di voti, purché non inferiore ad 1/3 dei componenti. Al Presidente del Consiglio in tal modo eletti competono i poteri di convocazione e direzione dei lavori del consiglio, innanzi indicati. Le funzioni di Presidente, ogni qualvolta che egli non possa adempierle, come pure nel caso di sopravvenuta vacanza dell'ufficio, sono esercitate dal Consigliere anziano e, in subordine, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità in tal modo determinata, occupa il posto immediatamente successivo. Il consigliere anziano è individuato secondo i criteri di cui al precedente art. 35. Ove venga esercitata la detta facoltà, ogni riferimento recato al Sindaco quale presidente del consiglio nel presente Statuto ovvero nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e da intendersi come relativa al Presidente del consiglio.

Art. 37 Linee programmatiche del mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 38 I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali, rappresentano l'intera comunità, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e in piena libertà di opinione e di voto.

2. Entrano in carica dopo le elezioni, fatto salvo l'esame delle condizioni di eleggibilità di cui al precedente art. 34 ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.

3. La posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, le dimissioni, la sostituzione e la supplenza dei Consiglieri, nonché la loro rimozione o sospensione sono regolati dalla legge.

4. Nei limiti delle leggi dello Stato, i Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Hanno, altresì, diritto di costituirsi in gruppi consiliari, secondo quanto prescritto dal successivo art. 40. Nel caso una lista partecipante alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

6. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di prendere la parola, di presentare proposte di deliberazione su ogni questione relativa ad oggetti di competenza del Consiglio, di presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione, di formulare interrogazioni e mozioni, nonché di proporre ordini del giorno.

7. Ogni Consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende e organismi dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, informazioni e documentazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

8. Ai Consiglieri possono essere affidati, dal Consiglio comunale, puntuali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

9. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari nei limiti fissati dalla legge.

10. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.

Art. 39 Decadenza del Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
2. Il consigliere comunale decade dalla carica per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio comunale.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 2, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
4. La delibera che ne dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni dalla sua esecutività.

Art. 40 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. È istituita, presso il Comune di Castelvetero sul Calore, la conferenza dei capigruppo le cui attribuzioni ed il cui funzionamento sono disciplinati nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso il servizio di segreteria- protocollo del Comune.
5. Ai capigruppo consiliari, oltre alle prerogative riconosciute direttamente dalla legge, è consentito ottenere, gratuitamente, copia della documentazione richiesta ai fini dell'espletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari possono riunirsi in un locale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 41 Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Commissioni Consiliari. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali eletti in Consiglio in modo che sia rispecchiata la proporzione esistente in Consiglio comunale tra tutti i gruppi; a tal fine è consentita la votazione separata, ossia la duplice votazione distinta alla quale partecipano, separatamente, la maggioranza e la minoranza consiliare, ed il voto limitato.
2. Le commissioni consiliari possono essere:
 - a) permanenti, per l'esercizio di funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sulle materie e gli atti di competenza del consiglio comunale;
 - b) permanenti o temporanee per l'esercizio delle funzioni di controllo e garanzia;
 - c) speciali temporanee per esperire specifiche attività di indagine sull'attività dell'amministrazione
3. La presidenza delle commissioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente è riservata al consigliere di minoranza che, nell'apposita separata votazione riservata alla minoranza consiliare, abbia ottenuto il maggior numero di voti o, tra quelli che hanno conseguito parità di voti in tale votazione, sia il più anziano in base alla maggiore cifra individuale.
4. Il numero, la composizione, i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari sono determinate dal regolamento consiliare. Il regolamento ne disciplina, altresì, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Fino all'adozione di tale regolamento, si può provvedere all'istituzione di commissioni consiliari specificando nella delibera istitutiva, i criteri essenziali per garantirne il funzionamento.
5. Su specifiche questioni, le commissioni consiliari possono avvalersi del contributo consultivo di esterni
6. La costituzione delle commissioni speciali temporanee può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica e la relativa proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, le commissioni consiliari possono:
 - disporre l'audizione dei responsabili di servizio e degli altri dipendenti del Comune;

- disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda o consorzio;
- esaminare gli atti relativi alle funzioni assegnate;
- sentire il Sindaco e gli Assessori.

CAPO III

Il Sindaco

Art. 42 Il Sindaco

1. Il Sindaco:
 - a) è l'organo titolare della direzione amministrativa e di governo dell'ente;
 - b) è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, ed è, a tutti gli effetti, componente del Consiglio Comunale con potere di voto;
 - c) presta, davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 43 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco:
 - a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;
 - b) rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta e il consiglio, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori; riceve le mozioni e le interrogazioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune;
 - e) esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - f) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta, quale rappresentante della comunità locale, le ordinanze contingibili ed urgenti;
 - g) informa la popolazione su situazioni di pericolo o calamità naturali;
 - h) esercita le funzioni di sovrintendenza della polizia locale;
 - i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - j) nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso organismi e le società di cui l'ente è parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;
 - k) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - l) nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
 - m) può revocare uno o più Assessori e provvedere alla relativa sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
 - n) delega agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo e di controllo per settori organici di materie, e per specifici progetti anche di carattere intersettoriale, potendo delegare anche alla firma degli atti relativi;
 - o) nomina e revoca il Segretario comunale;
 - p) conferisce e revoca gli incarichi di responsabile di servizio e posizione organizzativa; assegna ai responsabili incarichi provvisori ad interim di supplenza o di reggenza di settori;
 - q) attribuisce le funzioni di messo comunale;

- r) definisce, con l'ausilio del Segretario comunale, i conflitti di competenza o di attribuzione tra organi di governo e organi di gestione;
- s) promuove ed assume iniziative, unitamente alla Giunta, impartendo a tal fine direttive al Segretario comunale, atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- t) convoca, con le modalità indicate dal regolamento, la conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari;
- u) può proporre a singoli componenti il Consiglio, anche di minoranza, incarichi su temi specifici;
- v) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione o dal Prefetto, gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, laddove lo richiedano interessi costituzionalmente rilevanti, quali: la tutela dell'ambiente, dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della salute e della quiete pubblica;
- w) coordina e riorganizza, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- x) proclama il lutto cittadino, in occasione del decesso di persone che hanno dato lustro al Comune nel campo sociale, istituzionale, scientifico, artistico e letterario, nonché in occasione di ogni altro evento sentito dalla generalità dei cittadini come lutto per la comunità;
- y) rappresenta in giudizio il comune, fatta salva la facoltà di stare in giudizio per il tramite dei responsabili di servizio ove consentito dalla legge;
- z) promuove e assume iniziative per la conclusione di accordi di programma e vigila sulla loro esecuzione;
- aa) indice i referendum comunali e convoca i relativi comizi elettorali secondo le disposizioni dello Statuto;
- bb) stipula gemellaggi e patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
- cc) autorizza l'uso dello stemma e del gonfalone comunale;
- dd) ha potere di ordinanza nei casi e secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
- ee) esercita ogni altra funzione conferita dalla legge.

Art. 44 Cessazione dalla carica di Sindaco

1. Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione e mozione di sfiducia.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento permanente viene attivata dal Vice Sindaco o in mancanza dall'Assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i capigruppo Consiliari.
4. Il Vice Sindaco o l'Assessore anziano, nel termine di trenta giorni dall'accertamento dell'impedimento permanente, presenta le risultanze della verifica al Consiglio, il quale si pronuncia in seduta pubblica entro dieci giorni dalla presentazione.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi i termini di legge dalla loro presentazione al Consiglio, il quale viene sciolto, con contestuale nomina di un commissario.
6. Le dimissioni del Sindaco, ai fini della predetta procedura, sono presentate per iscritto e depositate presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
7. Del deposito della lettera di dimissioni e eventualmente della comunicazione della revoca delle stesse, deve essere data immediata comunicazione a tutti i componenti del Consiglio da parte del Segretario comunale.

Art. 45 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta, presentata e discussa nei termini di legge. Se la mozione viene approvata, il Consiglio comunale è sciolto e viene nominato un Commissario. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne

comporta le dimissioni.

Art. 46 Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce, in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO IV La Giunta

Art. 47 La Giunta

1. La Giunta collabora col Sindaco al governo del Comune, dando attuazione agli indirizzi generali del Consiglio comunale e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente.
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, tra cui un Vicesindaco, stabilito dal Sindaco medesimo in misura non superiore a quello massimo previsto dalla legge.
3. I componenti la Giunta sono nominati dal Sindaco nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore alla percentuale prevista per legge.
4. La Giunta resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi, dopo la scadenza, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 48 Composizione della Giunta

1. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; tuttavia, il Sindaco può nominare come Assessori, anche per garantire la rappresentanza di ciascun genere, entro un massimo del 25% dei componenti della giunta con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale, cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed alla trattazione di ogni argomento, senza diritto di voto e senza alcuna incidenza sul quorum deliberativo e costitutivo dell'organo consiliare. L'Assessore esterno cui il Sindaco abbia conferito la carica di Vicesindaco non può assumere la presidenza del Consiglio Comunale in assenza del Sindaco, ai sensi di quanto previsto all'art. 36 comma 2.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono contenute nell'atto di nomina, comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale; anche delle eventuali modificazioni degli incarichi conferiti viene sempre data comunicazione al Consiglio medesimo.
5. Gli Assessori cessano dalla carica per revoca, decadenza e rimozione nei casi e secondo le procedure di legge, nonché per dimissioni che vanno presentate per iscritto al Sindaco e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo generale. Sussistendo il numero legale, la Giunta potrà continuare ad operare, ma il Sindaco dovrà sostituire entro venti giorni gli assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Sindaco può, altresì, disporre la revoca e la sostituzione dell'Assessore che non intervenga a tre sedute consecutive della Giunta, senza addurre alcun motivo, dandone comunicazione al Consiglio.
6. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

Art. 49 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce le modalità di funzionamento e di organizzazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età.
2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali con la presenza della maggioranza dei suoi

componenti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale il quale, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito come per legge.

5. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, a cura del Segretario comunale, all'Albo Pretorio on line del Comune. Il testo delle deliberazioni viene messo a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento.

Art. 50 Competenze della Giunta

1. La Giunta, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge, nei confronti del Consiglio attività propositive e di impulso e assume iniziative di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.

2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e, in generale, compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili.

3. È di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

4. La Giunta esercita, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

- a) approva la variazioni di bilancio di propria competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità e può deliberare, in caso di urgenza, le variazioni di bilancio di competenza consiliare da sottoporre, a ratifica del Consiglio, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza;
- b) approva gli studi e la progettazione di opere pubbliche e relative varianti, salve le competenze consiliari e nei limiti delle attribuzioni gestionali dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- c) delibera, su proposta dei responsabili delle strutture apicali, in materia di dotazione organica e relative variazioni, nonché la programmazione del fabbisogno di personale;
- d) istituisce le posizioni organizzative;
- e) autorizza la sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi ed approva altri accordi sindacali in materia di personale;
- f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale oppure che abbiano ad oggetto beni immobili, nel qual caso l'atto rientra nella competenza del Consiglio;
- g) dispone l'erogazione di contributi e sovvenzioni, sulla base di quanto stabilito dal relativo regolamento;
- h) concede il patrocinio dell'amministrazione comunale a manifestazioni ed iniziative promosse da altri soggetti, nel caso comportino oneri di natura finanziaria;
- i) approva i programmi per manifestazioni culturali, ricreative e sportive;
- l) adotta i provvedimenti in materia di toponomastica;
- m) approva la conferma o la variazione delle piante organiche delle farmacie;
- n) assume ogni altro provvedimento ad essa riservato in base a specifica norma statutaria o regolamentare.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO

CAPO I

Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 51 Criteri direttivi

1. Il Comune di Castelvetero sul Calore informa la propria attività amministrativa, in linea generale, al principio di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di

gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettante ai dirigenti. Di conseguenza, i rapporti tra gli Organi di governo e i Responsabili delle strutture apicali sono informati al criterio generale secondo cui:

a) agli Organi di governo spettano i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati di gestione alle direttive generali impartite;

b) ai Responsabili delle strutture apicali spettano i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. In quanto comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, per esigenze di bilancio, il Comune di Castelvetere sul calore si riserva comunque la facoltà di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, secondo quanto disposto dall'art. 53 comma 23 L. 388/2000 così come modificato dall'art. 29 comma 4 L. 448/2002.

3. L'attività amministrativa deve potersi svolgere sulla base dei seguenti criteri:

- un'organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
- la misurabilità e la verificabilità della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente correlate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
- il ricorso, per il conseguimento di obiettivi specifici, a progetti di carattere straordinario o temporalmente limitati all'istituzione di gruppi di lavoro anche con personale appartenente a Settori diversi, sotto la direzione di un responsabile del progetto;
- un sistema informativo, interno ed esterno, ampio e diffuso.

4. L'organizzazione è strumento fondamentale per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per la realizzazione delle politiche e dei programmi dell'Amministrazione.

5. Il Consiglio Comunale fissa i criteri e i concetti generali che la Giunta utilizza per definire le logiche che presiedono all'organizzazione e all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. L'organizzazione dell'Ente si articola in settori, servizi, uffici secondo uno schema organizzativo definito nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 52 Principi fondamentali di gestione amministrativa

1. Il Comune tutela la dignità del lavoro, premia la produttività dei dipendenti e agevola la mobilità interna.

2. Il Comune valorizza il miglioramento delle prestazioni del personale e, a tal fine, promuove ed attua programmi di formazione, di aggiornamento, e di qualificazione professionale.

3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata integrativa.

4. L'attività gestionale dell'Ente è improntata ai principi di economicità, tempestività e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, con l'osservanza dei criteri di responsabilità e professionalità.

5. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dalla legge e dallo Statuto, e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e di quello decentrato, i Responsabili delle strutture apicali incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, garantiscono altresì le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale e trasversale, nonché il metodo del lavoro di gruppo.

Art. 53 Norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi

1. In coerenza con l'art. 98 della Costituzione, si applicano, nei confronti di tutto il personale contrattualizzato alle dipendenze ed in servizio nel Comune, le norme sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Per la specifica disciplina applicativa e per le relative procedure, si rinvia al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 54 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in conformità alle leggi vigenti,

l'assetto organizzativo del Comune di Castelvetro sul Calore, secondo obiettivi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa. Esso stabilisce le condizioni e le modalità con le quali il Comune assicura le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, garantisce condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

2. Conformemente a quanto disposto nel precedente art. 51, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai fini del contenimento della spesa, può prevedere, a prescindere dalla dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti comunali, la facoltà di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, secondo quanto disposto dall'art. 53 comma 23 L. 388/2000 così come modificato dall'art. 29 comma 4 L. 448/2002.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti come per legge, purché l'ente non versi in condizioni di dissesto o di deficitarietà strutturale ai sensi e per gli effetti degli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi costituisce la fonte cui devono conformarsi, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, gli altri regolamenti comunali.

Art. 55 Responsabili di posizioni apicali: individuazione e valutazione della performance

1. Salvo quanto disposto dal successivo secondo comma, la copertura delle posizioni apicali vacanti avviene per pubblico concorso.

2. La copertura dei posti di responsabili di settori, servizi o uffici, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire disciplinati nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante stipulazione di contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, di durata non superiore al mandato del Sindaco e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. E' fatta salva, altresì, la facoltà di ricorrere, alla stipula di convenzioni tra Enti, nel rispetto delle competenti normative.

3. Le norme per il conferimento ai Responsabili di Settore della titolarità degli uffici sono stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. I Responsabili, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione, in termini operativi, degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, delle direttive, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalla legge, dallo statuto o da regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative e ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

6. Il regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione per la verifica dei risultati dell'attività dei Responsabili di Settore e per gli altri compiti ad esso demandati.

Art. 56 Compiti dei Responsabili di posizioni apicali

1. Spetta ai responsabili di servizio/posizione organizzativa la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Sindaco e dalla Giunta, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione, nonché tutti i compiti ad essi conferiti dalla legge e dalle altre fonti normative pertinenti. Il Sindaco può attribuire ai responsabili funzioni non previste dallo Statuto o dai regolamenti, impartendo contestualmente le conseguenti direttive per il loro espletamento.

2. I responsabili di servizio/posizione organizzativa sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale.

3. I responsabili di servizio/posizione organizzativa sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani e i programmi dell'Amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.

4. L'istruttoria e la formazione della documentazione inerente le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta rientrano nella competenza esclusiva dei responsabili di servizio/posizione organizzativa. Con particolare riferimento a quanto innanzi, essi hanno l'obbligo di formulare le proposte

inerenti gli atti di competenza del Consiglio Comunale della Giunta, nonché le proposte di provvedimenti di natura sindacale o di altri atti o provvedimenti amministrativi rientranti nelle attribuzioni dei predetti organi. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta o Consiglio, i Responsabili nelle cui competenze la medesima è compresa, devono rendere il proprio parere di regolarità tecnica e sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta o Consiglio che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata o che comunque può avere riflessi sul bilancio dell'Ente, è espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile. Su ogni determinazione adottata nell'esercizio dei propri compiti ed attribuzioni è attestata, dal responsabile adottante, la regolarità tecnica del provvedimento medesimo.

5. Spettano ai responsabili di servizio/posizione organizzativa i poteri e gli obblighi del privato datore di lavoro; in particolare essi assicurano l'inserimento, la formazione, la motivazione, la valorizzazione e l'utilizzo del personale loro assegnato, provvedono al controllo dell'attività da esso svolta e gestiscono le relazioni sindacali collegate al funzionamento dei servizi da essi gestiti.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere ai responsabili spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio.

Art. 57 Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale dipendente dal Ministero dell'Interno, il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dalla legge, dai relativi provvedimenti di attuazione, e dai contratti collettivi della categoria.

2. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio/posizione organizzativa e ne coordina l'attività e, fatte salve le competenze e le funzioni attribuitegli dalla legge, provvede a:

- a) cooperare sul piano tecnico-professionale con il Sindaco, con la Giunta e con i responsabili, nell'esame, istruttoria e valutazione degli aspetti giuridico-amministrativi dei progetti, iniziative e programmi dell'Amministrazione;
- c) stimolare e supportare gli organi dell'Ente nella regolamentazione delle attività e dei servizi, con l'obiettivo di semplificare norme e comportamenti dell'intera amministrazione;
- d) assistere il Consiglio e la Giunta nel processo di formazione ed elaborazione delle decisioni, per garantire che siano prese tenuto conto di tutti gli aspetti giuridico-amministrativi ad esse connessi;
- e) coordinare il processo di predisposizione ed esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, individuando, a tal fine, le procedure necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di servizio/posizione organizzativa competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato;
- f) supportare tutti gli organi dell'Ente in materia di assicurazione della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, sia partecipando con modalità appropriate al processo di formazione dell'atto amministrativo, sia esprimendo un parere se richiesto da chi è responsabile ad emanare l'atto stesso e questo presenti particolari complessità tecnico-giuridiche;
- g) partecipare, su specifica direttiva del Sindaco o sulla base dei regolamenti dell'ente, a Commissioni di studio e di lavoro interne o esterne all'ente;
- h) ricevere le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché gli atti di revoca e la mozione di sfiducia attivandosi per gli adempimenti conseguenti;
- i) rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- l) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. In caso di assenza o impedimento del Segretario comunale, alla sostituzione si provvede come per legge.

4. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

CAPO II

I servizi e le funzioni

Art. 58 Modalità di erogazione dei servizi

1. Per la gestione dei servizi pubblici, il Comune adotta le forme che assicurano la migliore e più efficiente realizzazione degli stessi, ricercando anche la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società di capitale ed in generale nelle forme messe a disposizione dalla vigente normativa nel rispetto dei limiti e dei principi nella stessa recati.
3. La gestione dei servizi pubblici, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
4. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco e/o della Giunta, sulla base di valutazioni di opportunità, di efficacia, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare e dei concreti interessi pubblici da perseguire.

Art. 59 Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
2. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
3. Gli statuti o i regolamenti degli enti, aziende o istituzioni precisano i requisiti che debbono possedere i membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente, le modalità per la verifica dei requisiti e per la presentazione delle candidature, le modalità del voto, le modalità di nomina e le competenze del direttore.
4. Gli amministratori possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge o gravi irregolarità nella gestione o documentata inefficienza o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi del comune ovvero di pregiudizio degli interessi del comune.

Art. 60 Convenzioni

1. Il Comune, allo scopo di coordinare lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, può stipulare convenzioni con altri enti locali nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione, gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
6. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare - tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 61 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto applicabili.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 62 Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici e privati, il Sindaco, può promuovere la conclusione o la partecipazione ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e ne comunica la conclusione al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.
3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
4. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

CAPO III

Gestione economico finanziaria

Art. 63 Disciplina della contabilità comunale

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento in conformità alle disposizioni di legge ed a quelle contenute nello Statuto.
2. Tale regolamento individua i principi che consentano l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti gestionali in termini finanziari, patrimoniali ed economici.

Art. 64 - La programmazione di bilancio

1. L'attività finanziaria del Comune è ispirata al principio della programmazione ed è finalizzata alla efficiente allocazione delle risorse finanziarie in relazione ai bisogni rilevati della popolazione del Comune e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di finanza pubblica. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie effettivamente acquisibili e disponibili. Gli atti di programmazione sono redatti in modo da consentire la lettura per missioni e programmi, nel rispetto dei principi dell'armonizzazione dei conti delle pubbliche amministrazioni.
2. Il bilancio di previsione finanziario è redatto su base triennale dalla Giunta Comunale in termini di competenza e cassa, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, attendibilità e veridicità, pareggio finanziario, trasparenza e pubblicità.
3. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 65 Autonomia Finanziaria e risorse

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, compatibilmente con la legislazione pertinente, ispira a criteri di equità e di solidarietà le determinazioni di propria competenza relative alle tariffe, alle imposte e tasse, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino alle spese locali in proporzione alla sua effettiva capacità contributiva.

Art. 66 Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi d'investimento, secondo le priorità stabilite negli atti di programmazione e di indirizzo del Consiglio comunale.

3. Il ricorso al credito è consentito esclusivamente per il finanziamento dei programmi d'investimento, laddove tali programmi non trovino integrale o parziale copertura finanziaria nelle ordinarie fonti di autofinanziamento.

Art. 67 La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurandone l'efficiente impiego.

2. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. L'eventuale uso gratuito, consentito esclusivamente per finalità sociali o di interesse pubblico, dovrà essere disciplinato da apposito regolamento.

3. L'alienazione dei beni immobili avviene sulla base di specifico regolamento e, salvo eccezioni di legge, previo procedimento di evidenza pubblica. L'alienazione dei beni mobili avviene nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

Art. 68 Il Revisori dei Conti

1. Il Revisori dei conti è nominato dal Consiglio comunale, in conformità alle disposizioni di legge che ne regolano le procedure selettive.

2. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali. Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, esprime i pareri previsti dalla legge e redige apposite relazioni sulle proposte di bilancio preventivo e consuntivo.

3. Nelle relazioni di cui al precedente comma, il Revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. Il Revisore risponde delle verità delle proprie attestazioni e adempie i doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

6. Il Revisore, per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Art. 69 Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale sulla base di quanto stabilito nel regolamento di contabilità.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia della gestione, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziando i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. Evidenzia, infine, i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 70 I controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni del Comune di Castelvetero sul Calore si articola nelle seguenti tipologie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione e controllo degli equilibri finanziari.

2. Strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 71 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti a soggetti abilitati a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. La concessione del servizio di Tesoreria è regolata da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale. Essa ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, il Consiglio Comunale disciplina, con proprio regolamento, le procedure di riscossione ritenute più efficaci e più idonee, nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 Revisione dello statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 73 Abrogazioni

1. Il presente Statuto comunale sostituisce a tutti gli effetti di legge il precedente approvato.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 74 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

- Art. 1 Principi ispiratori
- Art. 2 Territorio, sede ed emblemi comunali
- Art. 3 Finalità e funzioni
- Art. 4 Promozione culturale e folklore locale
- Art. 5 Promozione dello sport e tempo libero
- Art. 6 Il cittadino e il principio di sussidiarietà
- Art. 7 La semplificazione amministrativa e documentale
- Art. 8 Cittadinanza onoraria
- Art. 9 Lo statuto e i regolamenti comunali

TITOLO II LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Organismi e istituti di partecipazione

- Art. 10 Principi generali
- Art. 11 Gli Istituti della Partecipazione
- Art. 12 Le libere associazioni
- Art. 13 Volontariato

Capo II Consultazione

- Art. 14 Consultazione
- Art. 15 Modalità di svolgimento della consultazione

Capo III Istanze, petizioni e proposte di deliberazione

- Art.16 Istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare

Capo IV Referendum

- Art. 17 Referendum consultivo
- Art. 18 Richiesta di referendum
- Art. 19 Materie escluse dal referendum
- Art. 20 Ammissibilità di referendum
- Art. 21 Effetti del referendum
- Art. 22 Onere finanziario

Capo V Procedimento amministrativo, diritto di accesso e legalità

- Art. 23 Partecipazione ai procedimenti amministrativi**
- Art. 24 Diritto di accesso documentale**
- Art. 25 Accessibilità e trasparenza. Diritto di accesso civico e generalizzato**
- Art. 26 Pubblicità degli atti amministrativi**
- Art. 27 Legalità e anticorruzione**

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 28 Organi del Comune**
- Art. 29 Divieti ed obblighi degli Amministratori**
- Art. 30 Deliberazioni degli organi collegiali**

CAPO II Il Consiglio comunale

- Art. 31 Il Consiglio Comunale. Composizione e attribuzioni**
- Art. 32 Funzionamento del Consiglio Comunale**
- Art. 33 Prima seduta del Consiglio comunale**
- Art. 34 Adempimenti della prima seduta**
- Art. 35 Consigliere anziano**
- Art. 36 Presidenza del Consiglio comunale**
- Art. 37 Linee programmatiche del mandato**
- Art. 38 I Consiglieri Comunali**
- Art. 39 Decadenza del Consigliere comunale**
- Art. 40 Gruppi Consiliari**
- Art. 41 Commissioni**

CAPO III Il Sindaco

- Art. 42 Il Sindaco**
- Art. 43 Competenze del Sindaco**
- Art. 44 Cessazione dalla carica di Sindaco**
- Art. 45 Mozione di sfiducia**
- Art. 46 Vice Sindaco**

CAPO IV La Giunta

- Art. 47 La Giunta**
- Art. 48 Composizione della Giunta**
- Art. 49 Funzionamento della Giunta**
- Art. 50 Competenze della Giunta**

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO

CAPO I

Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 51 Criteri direttivi

Art. 52 Principi fondamentali di gestione amministrativa

Art. 53 Norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi

Art. 54 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 55 Responsabili di posizioni apicali: individuazione e valutazione della performance

Art. 56 Compiti dei Responsabili di posizioni apicali

Art. 57 Segretario comunale

CAPO II

I servizi e le funzioni

Art. 58 Modalità di erogazione dei servizi

Art. 59 Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

Art. 60 Convenzioni

Art. 61 Consorzi

Art. 62 Accordi di programma

CAPO III

Gestione economico finanziaria

Art. 63 Disciplina della contabilità comunale

Art. 64 - La programmazione di bilancio

Art. 65 Autonomia Finanziaria e risorse

Art. 66 Le risorse per gli investimenti

Art. 67 La gestione del patrimonio

Art. 68 Il Revisori dei Conti

Art. 69 Il rendiconto della gestione

Art. 70 I controlli interni

Art. 71 Tesoreria e riscossione delle entrate

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 Revisione dello statuto

Art. 73 Abrogazioni

Art. 74 - Entrata in vigore